



# **COMUNE DI ALPIGNANO**

**Provincia di Torino**

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11

[www.comune.alpignano.to.it](http://www.comune.alpignano.to.it)

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/07/2014

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
<b>TITOLO I - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE</b>	
Art. 2 – Requisiti previsti dalla normativa regionale	pag. 3
Art. 3 - Nucleo richiedente, come previsto dalla normativa regionale L.R. 3/10	pag. 4
<b>TITOLO II - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA (L.R. 3/10 – Regolamento 12/R, art. 6 comma 1)</b>	
Art. 4 - Requisiti principali richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa	pag. 5
Art. 5 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per finita locazione	pag. 6
Art. 6 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità incolpevole	pag. 6
Art. 7 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento	pag. 7
Art. 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata a seguito di provvedimento di separazione tra coniugi	pag. 7
Art. 9 - Requisiti principali richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da: - ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato - eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabili	pag. 7
Art. 10 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti	pag. 8
Art. 11 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa per chi si trova nella condizione di profugo o rifugiato	pag. 8
Art. 12 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa per chi si trova nella condizione di senza fissa dimora	pag. 8
Art. 13 - Procedimento per l'assegnazione	pag. 9
Art. 14 - Punteggi da attribuire agli ammessi in graduatoria	pag. 9
<b>TITOLO III - NORME GENERALI</b>	
Art. 15- Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze.	pag. 11
Art. 16 - Segreto d'ufficio	pag. 11
Art. 17 - Accertamenti	pag. 12
Art. 18 - Abrogazione	pag. 12

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale destinati ai casi di emergenza abitativa come previsto dalla Legge Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i.

Tale norma, all'art. 10, autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi.

Con il presente regolamento si riordinano pertanto in modo organico i criteri in base ai quali vengono individuati dal Comune i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui all'articolo 5 della Legge Regionale sopra citata.

## **TITOLO I REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE**

### **Art. 2 – Requisiti previsti dalla normativa L.R. 3/2010**

1. I cittadini, per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 e s.m.i., di seguito elencati:

- a) essere residenti o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel Comune di Alpignano;
- c) non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento relativi ad un alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- d) non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento relativi ad un alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
  - 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
  - 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
  - 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
  - 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998, non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2, L. R. 3/2010 (ora vigente n. 14/R del 4.10.2011).

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di cui al comma 1), fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a), da possedersi da parte del solo richiedente.

2. La valutazione del possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 3/2010 e s.m.i., presso l'ATC di Torino.

3. In base all'art. 9 del Regolamento 12/R della L. R. 3/2010 l'assegnazione dell'alloggio avviene secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti al comma 3) o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidità. In tale ultimo caso i concorrenti non perdono il diritto a future assegnazioni, mantenendo il punteggio maturato.

5. Si considera invece, rinuncia all'alloggio assegnato, con conseguente annullamento dell'assegnazione, la mancata stipula del contratto di locazione entro i tempi indicati, salvo giustificato impedimento.

### **Art. 3 – Nucleo richiedente. Composizione**

1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dal D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1) non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente
- b) figli minori del richiedente
- c) altro genitore di figli minori del richiedente
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

**TITOLO II**  
**REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA**  
**SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**  
**(L.R. 3/10 – REGOLAMENTO 12/R, ART. 6 COMMA 1)**

**Art. 4 – Requisiti principali richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa**

1. I cittadini residenti in Alpignano, in possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3 /2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/r, ai fini del rilascio del parere favorevole da parte della Commissione di Valutazione comunale all'assegnazione di un alloggio sociale, debbono possedere i requisiti specifici indicati nei seguenti articoli e non debbono avere in disponibilità un alloggio idoneo al proprio nucleo familiare.

2. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, occorre procedere alla verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 2 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori requisiti:

a) residenza del richiedente in Alpignano da almeno 3 anni e nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio da almeno un anno;

b) contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio regolarmente registrato e intestato ad un componente del nucleo occupante; il contratto di comodato d'uso è equiparato alla suddetta condizione, a condizione che tra il comodatario e il comodante non vi siano rapporti di parentela.

c) contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio di tipologia "ad uso abitativo", con esclusione quindi dei contratti "ad uso transitorio", e l'alloggio deve risultare di categoria A, con esclusione delle categorie A1 (abit. tipo signorile), A7 (villini), A8 (abit. in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e A10 (uffici e studi privati)

d) l'alloggio non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare occupante

e) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;

f) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;

g) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.

h) valore ISEE, in corso di validità, inferiore al 50% del limite fissato per legge (cfr. art. 2, comma 1) lett. i).

i) non risultare proprietario di alloggio, sia locato a terzi che non occupato, nell'intero territorio nazionale.

## **Art. 5 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per finita locazione**

1. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, occorre procedere a verifica che i cittadini sottoposti a tale sfratto possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 2 e all'articolo 4 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori requisiti:

- a) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precepto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
- b) rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero di natura locativa e non originato da rapporti diversi, quali ad es. diritto di abitazione (usufrutto), né derivato da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);

## **Art. 6 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità incolpevole**

1. Gli sfratti per subentrata morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie costituiscono casi di emergenza abitativa per i quali è prevista l'assegnazione di un alloggio sociale solo nei casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale, entro i limiti previsti dalle norme, ed economica.

2. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa in presenza di tale condizione, occorre procedere a verifica che i cittadini possiedano, oltre ai requisiti di legittimità richiamati all'articolo 2 e all'articolo 4 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori requisiti:

- a) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precepto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
- b) rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero di natura locativa e non originato da rapporti diversi, quali ad es. diritto di abitazione (usufrutto), né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
- c) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgere della morosità;

3. Al momento della stipula del contratto d'affitto, presenza del reddito annuo lordo del nucleo familiare superiore al canone netto, e successiva diminuzione del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente, oppure diminuzione del reddito certificato anche inferiore al 50% rispetto al reddito precedente se il canone di locazione, calcolato al massimo fino a € 5.000,00 incide sul reddito, dopo il calo, per una percentuale superiore al 40%, da comprovare con adeguata documentazione, dovuta ad una delle seguenti condizioni:

- a) improvvisa grave malattia invalidante relativa a componenti del nucleo familiare o ascendenti e discendenti di primo grado per cui si sono sostenute spese documentabili;
- b) disoccupazione dovuta ad improvvisa perdita di lavoro a seguito di esubero, ristrutturazione aziendale, conversione, crisi, procedure concorsuali dell'azienda;
- c) cassa integrazione da almeno 12 mesi;
- d) presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale/terapeutico da parte dei servizi sociali e/o sanitari del territorio, debitamente certificato.

## **Art. 7 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento**

1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, può presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa il nucleo che occupa, sia esso proprietario o inquilino, l'alloggio oggetto della procedura esecutiva.

2. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa in presenza di tale condizione, occorre procedere a verifica che i cittadini possiedano, oltre ai requisiti di legittimità richiamati all'articolo 2 e all'articolo 4 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori requisiti:

a) Il proprietario ha diritto all'emergenza abitativa se il pignoramento è avvenuto sotto la condizione di morosità incolpevole, come definita all'art. 5 comma 3, attestata da documentazione, per difficoltà economiche subentrate successivamente all'atto di acquisto dell'immobile.

b) L'inquilino dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento.

c) Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario.

## **Art. 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata a seguito di provvedimento di separazione tra coniugi**

1. In presenza di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione giudiziale), di assegnazione dell'alloggio ad un componente della coppia, il coniuge tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione in emergenza abitativa, a seguito dell'emissione del provvedimento di rilascio.

2. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa in presenza di tale condizione, occorre procedere a verifica che i cittadini possiedano, oltre ai requisiti di legittimità richiamati all'articolo 2, anche i requisiti richiamati all'articolo 4 del presente regolamento, comma 2) lett. a), e), g), h) e i).

## **Art. 9 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da:**

- ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato**
- eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile**

1. Sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato per i quali sussistano i seguenti ulteriori requisiti, oltre quelli previsti agli artt. 2 e 4:

a) residenza nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;

b) al momento della stipula del contratto di locazione l'alloggio locato non deve risultare inagibile o inabitabile;

c) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo;

2. l'occupazione di dismesse unità immobiliari in stato fatiscente *ab origine* - da parte di singoli o nuclei famigliari - senza titolo o con contratto di locazione o comodato d'uso scaduto non rientra fra le fattispecie da trattarsi come emergenza abitativa.

3. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio.

4. Sono, inoltre, considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati da sgombero (immediato) dell'alloggio per eventi calamitosi che rendano l'immobile inutilizzabile per un periodo superiore a mesi 12.

**Art. 10 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti.**

1. Sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dalla presenza di una dichiarazione, emessa dall'ASL di competenza, di non idoneità dell'alloggio occupato in relazione alle condizioni di salute di uno o più occupanti, con i seguenti ulteriori requisiti, oltre a quelli già richiesti agli artt. 2 e 4:

- a. residenza da almeno un anno nell'alloggio occupato da parte della persona per cui l'alloggio non risulta idoneo;
- b. malattia o aggravamento della stessa, sviluppatasi successivamente alla stipula del contratto di locazione;
- c. l'inidoneità deve risultare insanabile tramite interventi di manutenzione o risanamento.

2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa problemi sanitari e malattie temporanee per cui l'alloggio risulti solo momentaneamente non idoneo.

3. L'alloggio sottodimensionato non è da intendersi inidoneo.

4. Le dismesse unità immobiliari in stato fatiscente *ab origine* – occupate da parte di singoli o nuclei famigliari - non rientrano fra le fattispecie da trattarsi come emergenza abitativa.

**Art. 11 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa per chi si trova nella condizione di profugo o rifugiato**

1. Può far richiesta chi rientra in una delle due seguenti condizioni:

- a. chi è in possesso del Decreto di riconoscimento della qualifica di profugo rilasciato dalla Prefettura, per cui è in emergenza abitativa a seguito del mancato rientro in patria o del forzato rientro in Italia;
- b. chi ha ottenuto il riconoscimento di status di rifugiato (chi è fuggito o è stato espulso a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali dal proprio Paese e trova ospitalità in Italia).

2. Il richiedente deve essere inoltre privo di dimora.

**Art. 12 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa per chi si trova nella condizione di senza fissa dimora.**

1. Rientrano in questa condizione i nuclei ospitati da almeno 90 giorni presso:



a) dormitori pubblici;

b) altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

Per quanto concerne l'albergazione d'urgenza - per nuclei famigliari versanti in condizioni di emergenza abitativa – i costi sono a totale carico del Comune di Alpignano. L'Ente predisporrà l'albergazione d'urgenza per un periodo non superiore ai novanta giorni e compatibilmente con le capienze del bilancio comunale.

c) ogni altra tipologia identificata come idonea anche successivamente alla L.R. 3/2010

### **Art. 13 - Procedimento per l'assegnazione**

I provvedimenti di assegnazione sono adottati dal funzionario competente, a seguito di approvazione da parte della Commissione di Valutazione, di apposita graduatoria trimestrale riservata a “Nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa”.

La Commissione di Valutazione per l'emergenza abitativa è costituita da n. 3 componenti di diritto e da almeno n. 2 componenti nominati con decreto sindacale su indicazione del funzionario competente, ed espletano a titolo gratuito l'incarico per un biennio a partire dalla data di nomina.

Sono membri di diritto:

- 1) il personale amministrativo operante in pianta organica presso l'Ufficio Politiche Abitative con funzione di segretario verbalizzante ;
- 2) il funzionario competente in materia di politiche sociali ed abitative con funzione di Presidente della Commissione; in caso di votazione il voto del Presidente conta doppio;
- 3) un rappresentante del CISSA o dei Servizi Socio-Assistenziali operanti sul territorio di Alpignano (in considerazione della particolare delicatezza dei casi di emergenza abitativa trattati, gli Assistenti Sociali operanti sul territorio potranno prendere parte ai lavori della Commissione a titolo consultivo).

Sono membri di nomina sindacale:

- 1) un rappresentante attivo nel mondo del volontariato assistenziale cattolico locale della Parrocchia San Martino Vescovo, canonicamente eretta nel Comune di Alpignano. Il Parroco pro-tempore della Parrocchia invierà nota scritta al funzionario competente con il nominativo del volontario che rappresenterà la Parrocchia nella Commissione;
- 2) un rappresentante attivo nel mondo del volontariato assistenziale cattolico locale della Parrocchia Santissima Annunziata, canonicamente eretta nel Comune di Alpignano. Il Parroco pro-tempore della Parrocchia invierà nota scritta al funzionario competente con il nominativo del volontario che rappresenterà la Parrocchia nella Commissione;

La nomina di ulteriori componenti della Commissione potrà avvenire, previa indicazione del funzionario competente, con apposito decreto del Sindaco; requisito essenziale ed inderogabile per essere nominati componenti della Commissione è il praticare attività di volontariato sociale (assistenza agli indigenti ed a malati, anziani e/o invalidi) da almeno cinque anni in Associazioni o Enti legalmente costituiti sul territorio Alpignanese.

Eventuali assegnazioni, per motivi gravi, urgenti e contingibili possono essere disposte con provvedimento specificatamente motivato da parte della Giunta Comunale.

### **Art. 14 - Punteggi da attribuire agli ammessi in graduatoria**

1. Agli ammessi alla graduatoria, previa verifica dei requisiti prescritti dal presente regolamento, sono attribuiti i seguenti punteggi, non cumulabili all'interno della stessa lettera, da a) - i):

#### **a) Punteggi riferiti agli artt. 4 - 5 – finita locazione**

- sentenza esecutiva di sfratto per finita locazione

Punti 2

- monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto per finita locazione Punti 4
- accesso dell'U.G. conseguente a sentenza esecutiva di sfratto per finita locazione Punti 5
- a provvedimento eseguito Punti 6

**b) Punteggi riferiti agli artt. 4 - 6 – per morosità incolpevole**

- sentenza esecutiva di sfratto per morosità Punti 1
- monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto per morosità Punti 3
- accesso dell'U.G. conseguente a sentenza esecutiva di sfratto per morosità Punti 4
- a provvedimento eseguito Punti 5

**c) Punteggi riferiti agli artt. 4 - 7 – decreto di trasferimento**

- ad aggiudicazione asta Punti 1
- a decreto di trasferimento avvenuto:  
per il proprietario rifarsi al punto b) per l'attribuzione del punteggio  
per inquilino rifarsi al punto a) per l'attribuzione del punteggio

**d) Punteggi riferiti agli artt. 4 - 8 – separazione**

- antecedentemente alla data di rilascio Punti 5
- posteriormente alla data di rilascio /a rilascio avvenuto Punti 6

**e) Punteggi riferiti agli artt. 4 - 9 – inagibilità / eventi calamitosi**

- antecedentemente ai 30 giorni dalla data di rilascio Punti 4
- entro i 29 giorni dalla data di rilascio Punti 5
- rilascio avvenuto Punti 6

**f) Punteggi riferiti agli artt. 4 - 10 – inidoneità alloggio**

- inidoneità alloggio per 1 persona Punti 3
- inidoneità per più persone Punti 4
- rilascio avvenuto Punti 6

**g) Punteggi riferiti all'art. 11 – profugo/rifugiato**

- persona sola Punti 4
- presenza minore Punti 6

**h) Punteggi riferiti all'art 12– senza fissa dimora**

- persona sola Punti 4
- presenza minore Punti 6

**i) Reddito familiare**

- non superiore al 70% del limite di assegnazione Punti 1
- non superiore al 50% del limite di assegnazione Punti 2
- non superiore al 30% del limite di assegnazione Punti 3

**l) Particolari situazioni personali o sociali**

- nuclei composti da cinque o più persone Punti 1

- anziani con oltre 65 anni di età, soli o in coppia Punti 2
  - anziani con oltre 65 anni di età, soli o in coppia, con un minore o maggiorenne a carico, quest'ultimo con percentuale di invalidità superiore al 66% Punti 3
  - richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili con percentuale di invalidità superiore al 67% Punti 4
  - famiglia monoparentale con figli minori o disabili a carico Punti 4
- (in tal caso, in presenza di matrimonio dovrà essere dichiarata la sussistenza della separazione legale, in caso contrario il nucleo viene considerato composto da entrambi i genitori, nonostante residenze diverse)

2. Nella graduatoria, a parità di punteggio, la priorità viene stabilita in relazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a. sfratto eseguito
- b. presenza di un disabile con percentuale di invalidità dal 67%, nel nucleo familiare
- c. richiedente anziano ultrasessantacinquenne per il quale viene riconosciuto il punteggio
- d. presenza di un portatore di gravi patologie mediche nel nucleo familiare
- e. alloggiamento in locali non idonei
- f. famiglia monoparentale
- g. reddito inferiore (in relazione al nucleo familiare)
- h. nuclei familiari composti da 5 o più persone
- i. maggiore età del richiedente

3. I nuclei familiari in cui sono presenti disabili motori concorrono, con diritto di precedenza, per gli alloggi privi di barriere architettoniche che siano adeguati alle condizioni di salute dei disabili stessi.

## TITOLO III NORME GENERALI

### **Art. 15 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente.**

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in situazione di emergenza abitativa gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.

2. Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione.

3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Corpo di Polizia Municipale, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti del nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la Commissione di Valutazione esprimerà parere contrario all'ammissione alla graduatoria comunale per l'assegnazione di alloggio sociale, ai sensi ed in applicazione dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Tale articolo prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

### **Art. 16 - Segreto d'ufficio**

1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della Commissione di Valutazione sono tenuti al segreto d'ufficio.

2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

### **Art. 17 - Accertamenti**

1. L'Ufficio Politiche Abitative ha la facoltà di compiere tutti gli accertamenti necessari alla verifica delle dichiarazioni presentate. Ove lo stato di emergenza non venga convalidato almeno semestralmente, l'ufficio stesso provvede, in occasione del primo aggiornamento utile, alla cancellazione dell'istanza dalla graduatoria stessa.
2. La Polizia Municipale ed i servizi demografici sono incaricati di compiere gli accertamenti relativi alla veridicità degli stati, delle qualità, dei fatti relativi ai soggetti richiedenti e al nuclei familiare nel suo complesso.
3. L'Ufficio Edilizia Privata è incaricato di compiere gli accertamenti di competenza eventualmente richiesti.
4. In caso di necessità, l'Amministrazione Civica di Alpignano può richiedere accertamenti mirati alla Guardia di Finanza.

### **Art. 18 - Abrogazione e entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale per nuclei famigliari versanti in emergenza abitativa entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
2. Sono abrogati espressamente i regolamenti approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2005 e n. 116 del 20/12/2005.